Num. 1

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

1862

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Roma (*franco ai confini*)	»	50	26	14

TORINO, Mercoledì 1° Gennaio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
31 Dicembre	747,80	747,36	746,98	+ 1,0	+ 8,0	+10,3	+ 0,7	+ 3,6	+ 2,6	— 2,4	N.E.	E.N.E.	S.E.	Ser. con nebb.	Sereno con vap.	Sereno con vap.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Compresi i RENDICONTI DEL PARLAMENTO.

	Trimestre	Semestre	Annata
Per Torino	L. 11	L. 21	L. 40
Per tutta l'Italia	» 13	» 25	» 48
Per Francia ed Austria (coi Rendiconti)	» 26	» 46	» 80
Per Francia ed Austria (senza Rendiconti)	» 16	» 30	» 58
Inghilterra, Svizzera, Belgio e Spagna (coi Rendiconti)	» 26	» 70	» 120
Roma (franco ai confini)	» 14	» 26	» 50

Le associazioni possono aver principio col 1° e 16 di ogni mese e si ricevono:

In Torino presso la Tipografia G. Favale e Comp.ª

In tutto il resto dello Stato presso gli Uffizi Postali o col mezzo di *Vaglia* che si possono avere presso detti Uffizi Postali. — Tali Vaglia non fa d'uopo *assicurarli.* — La Tipografia non ne spedisce la ricevuta perchè basta per sicurezza del mittente lo scontrino dell'Ufficio Postale.

Le associazioni si ricevono pure:

In MILANO — presso Brigola e presso l'Agenzia Giornalistica, via Due Muri, 13.
In BERGAMO — Bolis Fratelli.
In LODI — Cagnola libraio.
In PARMA — Grazioli ed Adorni.
In REGGIO (*Emilia*) — Giuseppe Barbieri.
In MODENA — Zanichelli e da Cavazzoni.
In BOLOGNA — Marsigli e Rocchi.
In FERRARA — Celada Stefano.
In FIRENZE — Vieusseux, e l'Ufficio della *Nazione*.
In PISA — Giuseppe Federighi e l'Ufficio postale.
In CORTONA — Mariottini Lorenzo.
In LIVORNO — Meucci Francesco.
In PERUGIA — Fantachiotti Luigi.
In ANCONA — Cherubini e Munster.
In ASCOLI — Castelli Cleto.
In NAPOLI — Deangelis Enrico e Gabinetto della Stamperia Nazionale.
In REGGIO (*Calabria*) — D'Angelo Domenico.
In PALERMO — Pedone Lauriel.
In MESSINA — Baldassare D'Amico.
In SIRACUSA — G. Cristina.
In CATANIA — P. Giuntini.
In TRAPANI — B. Mannone.

Dovendosi regolare la tiratura dei Rendiconti, coloro che intendono associarsi sono invitati a fare prontamente le loro dimande AFFINE D'EVITARE OGNI RITARDO di spedizione e le lacune nella serie dei fogli.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 31 DICEMBRE 1861

In conformità al R. Decreto sull'Amministrazione del Debito Pubblico in data del 28 luglio 1861, ed all'altro R. Decreto del 21 novembre successivo che approva l'ordinamento dei posti presso le quattro Direzioni locali di Napoli, Palermo, Firenze e Milano, S. M., nelle udienze dei 5 e 22 corrente dicembre, sulla proposta del Ministro delle finanze, ha fatto le seguenti nomine:

Nella Direzione del Debito Pubblico in Napoli

Il marchese Raffaele Petra di Caccavone, ispettore generale nella direzione generale del gran Libro di Napoli, nominato direttore;

Saporiti Gaetano, segretario di 1.a cl. nella direzione generale del Debito pubblico, nominato capo d'uffizio segretario della direzione;

Cafaro Bruno, uffiziale di 1.a cl. nel cessato dicastero delle finanze in Napoli, nominato capo d'uffizio;

Pessa Aniello, capo sezione di 1.o rango nella direzione gen. del Gran Libro in Napoli, nominato reggente il posto di capo d'uffizio;

Villani Costantino, capo di sezione di 1.o rango nella direzione gen. del Gran Libro in Napoli, nominato segretario di 1.a cl.;

Petra Carlo duca di Caccuri, capo di sezione di 2 o rango nella direzione del Gran Libro in Napoli, nominato reggente segretario di 1.a cl.;

Quintavalle Enrico, capo di sezione di 2.o rango nella direzione gen. del Gran Libro in Napoli, e

Montecchi Germano, applicato di 2.a cl. nella direzione gen. del Debito pubblico, nominati segretari di 2. cl.;

Ricciardi Giacomo, uffiziale di 1.a cl. primo rango nella direzione del Gran Libro in Napoli, e

Tucci Federico, uffiziale di 2.a cl. nel cessato dicastero delle finanze in Napoli, nominati segretari di 3.a cl.;

Marchitti Francesco e Bellettieri Francesco, uffiziali di 1.a cl. 1 o rango nella direzione gen. del Gran Libro in Napoli, nominati segretari di 4.a cl.;

Smiraglia Francesco, uffiziale di 1.a cl. 2 rango nella direzione gen. del Gran Libro in Napoli,

De Vay Michele, uffiziale di 2.a cl. 1.o rango id., e

Novi Antonio, applicato di 3.a cl. nella direzione generale del Debito pubblico, nominati applicati di 1.a classe;

Genovesi Antonio e Virnicchi Achille, uffiziali di 2.a classe 1.o rango,

Lapini Salvatore, Giuliani Annibale, Guerra Marcello, Curati Pasquale e Pionati Luigi, uffiziali di 2.a classe 2.o rango nella direzione generale del Gran Libro in Napoli, nominati applicati di 2.a classe;

Novi Domenico, applicato di 3.a cl. nella Direzione generale del Debito Pubblico.

Torelli Gaetano ufficiale di 2.a cl., 2.o rango nella Direzione generale del Gran Libro in Napoli;

Brancaccio Francesco, Quartulli Vincenzo, Targani Luigi e Mancini Nicola, uffiziali di 3.a classe, 1.o rango, id.;

Tortorella Giuseppe, Piccioli Giuseppe e Giambelli Carlo, uffiziali di 3.a cl., 2 o rango, id.;

De Ralco Antonio, Cangiano Francesco e Favi Carlo, ufficiali di 3.a cl., 3.o rango, id.;

Rosati Gennaro ed Ulmo Antonio, ufficiali soprannumeri, id., nominati applicati di 3.a classe.

Nella Direzione del Debito Pubblico in Palermo

Stabile commend. Mariano, nominato direttore;

Di Fiore Giuseppe, controllore capo d'ufficio nella Direzione del Gran Libro di Palermo, nominato capo d'uffizio segretario della Direzione;

Galpa Giuseppe, capo di ripartimento nella tesoreria di Sicilia,

Li Calzi Antonio, capo d'uffizio nella Direzione del Gran Libro di Palermo, nominati capi d'uffizio;

Barbalonga Tommaso e Barbalonga Filippo, capi di sezione di 1.o rango nella Direzione del Gran Libro di Palermo, nominati segretari di 1.a classe;

Piazza Giuseppe e Musicaro Gioachino, capi di sezione di 2.o rango nella Direzione del Gran Libro di Palermo, nominati segretari di 2 a classe;

Garzia Antonio, applicato di 2.a cl. nella Direzione generale del Debito Pubblico,

Jannelli Giuseppe, uffiziale di 1.a cl., 1.o rango nella Direzione del Gran Libro di Palermo, nominati segretari di 3.a cl.;

Biuso Giovanni, Agnello Domenico, Lo Giudice Gaetano, uffiziali di 1.a cl., 1.o rango nella Direzione del Gran Libro di Palermo, nominati segretari di 4.a classe;

Maggiore Antonio, Azzarello Giulio, Savasta Gaetano e Mammana Giosuè, uffiziali di 1.a cl., 2.o rango nella Direzione del Gran Libro in Palermo, nominati applicati di 1.a classe;

Calabrese Michele e Capane Agostino, uffiziali di 2. cl. primo rango nella direzione del Gran Libro in Palermo,

Paterna Giuseppe e Quaetta Domenico, uffiziali di 2.a cl. secondo rango ivi, nominati applicati di 2.a cl.;

Bertolini Tommaso, Ausiello Salvatore, Somma Francesco, Tantillo Vincenzo, Calascibetta Giacomo, Catelli Carlo, Agnese Ignazio e Sidoti Francesco, uffiziali di 3.a cl. nella direzione del Gran Libro di Palermo, nominati applicati di 3.a cl.

Nella Direzione del Debito Pubblico in Firenze

Gasbarri cav. dott. Giuseppe, dirett. dell'uffizio del Debito pubblico in Firenze, nominato direttore;

Giovannini cav. Francesco, sottosegretario nella cessata sopraintendenza di finanza in Firenze, nominato capo d'uffizio segretario della direzione;

Buoninsegni Ferdinando, segretario aggiunto, e

Morghen Raffaele, 2.o ragioniere referendario nella Corte dei conti di Firenze, nominati capi d'uffizio;

Bani Filippo, commesso di 1.a cl. nella cessata soprintendenza delle finanze in Firenze, e

Bertolotti Riccardo, applicato di 1.a cl. nella direzione generale del Debito pubblico, nominati segretari di 1.a classe;

Pedralli Pietro, primo commesso nell'uffizio del Debito pubblico di Firenze, nominato segretario di 2.a cl.;

Cersi Alessandro, secondo commesso nell'uffizio del Debito pubblico di Firenze, e

Menino Giuseppe, primo aiuto di ragioneria ivi, nominati segretari di 3 a cl.;

Baldini Carlo, secondo aiuto di ragioneria nell'uffizio del Debito pubblico in Firenze,

Tommasini Enrico, revisore nella Corte dei conti in Firenze, e

Giacchetti Mariano, commesso nel fisco di Firenze, nominati segretari di 4.a cl.;

Barsi Guido, revisore di 2.a cl. nella Corte dei conti di Firenze,

Massini Clemente, 3.o aiuto di ragioneria,

Steidl Enrico, 4.o aiuto di ragioneria nell'uffizio del Debito pubblico in Firenze, e

Orsini Luigi, commesso contabile nella Corte de'conti in Firenze, nominati applicati di 1.a classe;

Somigli Raffaele, aggiunto alla segreteria nell'ufficio del Debito pubblico in Firenze,

Mazzi Tito, 1.o aiuto aggiunto di ragioneria ivi,

Manetti Carlo, 2.o aiuto aggiunto di ragioneria ivi,

Stoldi Carlo, 3.o aiuto aggiunto di ragioneria ivi, nominati applicati di 2.a classe;

Levi Leone, ufficiale di 3.a cl. nella cessata sopraintendenza di finanza in Firenze,

Gini dott. Lodovico e Mauri Enrico, apprendisti nell'uffizio del Debito pubblico in Firenze,

Vestrini Adolfo e Stefanini Cosimo, apprendisti nella Corte dei conti di Firenze,

Melani Emilio, apprendista nell'ufficio del Debito pubblico di Firenze,

Nesi Giuseppe e Gargaruti Leopoldo, copisti ivi, nominati applicati di 3.a classe.

Nella Direzione del Debito pubblico in Milano

Caccianiali cav. Luigi, dirigente l'Amministrazione del Monte Lombardo in Milano, nominato direttore;

Gatti Pietro, capo del 1.o dipartimento nell'Amministrazione del Monte Lombardo in Milano, nominato capo d'uffizio segretario della direzione;

Biasich Domenico, capo del 2.o dipartimento ivi, nominato capo d'uffizio;

Curati Angelo, 1.o aggiunto ivi, nominato reggente il posto di capo d'uffizio;

Nazari Giovanni, 2.o aggiunto nell'Amministrazione del Monte Lombardo in Milano, e

Viganò Antonio, 3.o aggiunto ivi, nominati segretarii di 1.a classe;

Perogalli Carlo, vice-segretario nell'Amministrazione del Monte Lombardo in Milano, e

Redaelli Carlo, uffiziale di 1.a classe ivi, nominati segretarii di 2.a classe;

Crippa Francesco, Galbiati Giuseppe, Clerici Cesare e Motteni Carlo, uffiziali di 1.a cl. nell'Amministrazione del Monte Lombardo in Milano, nominati segretarii di 3 a classe;

Alloggi Achille, Bossi Gaetano, Barruffaldi Giuseppe, Freguglia Carlo e Mozzoni Pietro, uffiziali di 2.a cl. nell'Amministrazione del Monte Lombardo in Milano, nominati segretarii di 4.a classe;

De Barzi Giuseppe, uffiziale di 2.a cl. nell'Amministrazione del Monte Lombardo in Milano,

Croff Angelo, Zauner Lorenzo, Bossi, Lampugnani Angelo, computisti di 1.a cl. ivi, e

Ponti Augusto, computista di 2.a cl. ivi, nominati applicati di 1.a classe;

Pontiggia Giovanni, Ferrari Francesco, Bennati Carlo, Vallazza Angelo, computisti di 2.a cl. nell'Amm. del Monte Lombardo in Milano,

Mazzucchetti Cesare e Villa Domenico, assistenti di 1.a cl. ivi, nominati applicati di 2.a classe;

Grassi Luigi, Bazoli Antonio, Crespi Antonio, Bergamaschi Annibale, assistenti di 1.a cl. nell'Amm. del Monte Lombardo in Milano,

Bazoli Francesco, Brigola Gaetano e Ripamonti Ambrogio, assistenti di 2.a cl., nominati applicati di 3.a classe.

Sulla proposta del Ministro per l'Istruzione pubblica e con Decreti 22 corrente, S. M. ha nominato ad uffiziale nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro il cavaliere Gaspare Gorresio, membro dell'Accademia delle scienze di Torino; ed a cavaliere dell'Ordine stesso Ernesto Cordella, capo sezione nel Ministero dell'Istruzione pubblica.

S. M. il Re nelle udienze del 29 e del 31 dicembre si degnò nominare senatori del Regno d'Italia:

D. Antonio Boncompagni Ludovisi, principe di Piombino;

Il cav. Giuseppe Rossi, luogotenente generale, governatore dei RR. Principi.

S. M. nell'udienza del 26 dicembre si degnò nominare:

Sindaco di Torino il marchese Ettore Emanuele Lucerna di Rorà, deputato al Parlamento nazionale, in surrogazione del conte Nomis di Cossilla, le cui dimissioni vennero accettate.

Sindaco di Bologna il conte Carlo Pepoli, deputato al Parlamento nazionale, in surrogazione del marchese Luigi Pizzardi, le cui dimissioni vennero accettate.

S. M., con Decreti 30 dicembre u. s., di moto proprio ha nominato nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:

A cavalieri Gran Croce decorati del Gran Cordone

Arborio Gattinara di Breme marchese D. Ferdinando, senatore del regno, prefetto di palazzo e gran mastro delle cerimonie e introduttore degli ambasciatori;

Solaroli barone Paolo, luogot. generale, aiutante di campo di S. M.

A grande ufficiale

Martini di Cigala cav. D. Enrico, aiutante di campo della M. S. ispettore generale delle R. scuderie.

A cavalieri

Sartirana di Breme conte Alfonso, mastro delle cerimonie di Corte;

Panissera di Veglio cav. Marcello, mastro delle cerimonie id.

S. M. in udienza del 31 dicembre, sulla proposta del Ministro della Guerra, ha collocato in disponibilità il luogotenente generale, ora a disposizione del Ministero della Guerra, cav. Pietro Roselli.

Con altro Decreto di pari data la prefata M. S. ha promosso al grado di maggior generale nello Stato maggiore delle piazze i signori:

Brouzet cav. Carlo Spirito, ora colonnello comandante il 13 reggimento di fanteria, nominandolo in pari tempo comandante militare del circondario di Messina;

Marini cav. Luigi, ora colonnello incaricato del comando militare del circondario di Palermo, conservandolo nell'attuale sua carica.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il Decreto R. del 22 corrente mese, n. 378 portante la facoltà di aumentare di mille uomini il corpo delle Guardie di pubblica sicurezza;

Attesochè sia riconosciuta l'importanza, nell'interesse del servizio, che il periodo d'esperimento, a cui gli aspiranti a Guardie di P. S. debbono sottostare a mente dell'art. 19 del Regolamento approvato con Decreto R. 16 gennaio 1860, sia da essi impiegato nello apprendere i doveri del loro ufficio e la disciplina;

Attesochè sia anche opportuno di agevolare ai capi delle provincie il mezzo di avere Guardie di P. S. già bene istruite e disciplinate nei casi in cui loro occorra di procedere a nomine in conformità dei vigenti ordinamenti;

Determina:

Art. 1. A cura della Direzione generale di Pubblica Sicurezza sarà instituito in Torino un deposito per gli aspiranti al posto di Guardia di Pubblica Sicurezza della forza per ora di cinquanta uomini.

Art. 2. Con speciali disposizioni da emanare dalla stessa Direzione generale sarà provveduto per assegnare al detto deposito il competente numero di graduati di Guardie di Pubblica Sicurezza, ed inoltre a tutto quanto riguarda l'accasermamento, la tenuta, l'armamento, l'istruzione e la disciplina degli Allievi Guardie, non che il loro passaggio a Guardie effettive, od al loro licenziamento.

Dato a Torino addì 30 dicembre 1861.

Il Ministro RICASOLI.

ISTRUZIONI *disciplinari per l'applicazione del Regolamento Doganale del 29 ottobre 1861.*
(Continuazione, vedi N. 316).

TITOLO III.
Del transito.

Art. 31. Le disposizioni degli articoli 26, 27, 28 sono osservate anche pel transito delle merci nel territorio dello Stato. Se le merci sono soggette a diritti di transito, la dogana da cui sono spedite, oltre la *bolletta di cauzione*, darà una *bolletta di transito* (modello n. 10) per attestare il seguito pagamento dei diritti. Se sono merci esenti da dazio di entrata somigliianti a merci nazionali sottoposte a dazio d'uscita, sarà data al conduttore una *bolletta di transito* secondo il modello num. 11.

Art. 35. La dogana alla quale si presentano le merci di transito per la uscita fuori della linea doganale, si accerta se i bolli a piombo siano intatti. Indi procede alla visita delle merci quando non siano spedite con esenzione di visita.

Se vi sono indizi di alterazione o sottrazioni, procede alla verificazione anche di quelle spedite con esenzione di visita.

Nei casi di differenza o di contravvenzione saranno osservate le regole prescritte dall'art. 31.

La dogana fa annotazione della verifica sulla stessa bolletta di transito, indica il termine entro il quale le merci debbono uscire dalla linea doganale e vigila perchè ne escano senza minimo ritardo. Un impiegato della dogana ed un agente della forza doganale attesteranno l'effettiva uscita dalla linea. Se questa non è a vista della dogana, le merci saranno accompagnate da una scorta fino all'estremo limite della frontiera, e laddove sulla frontiera fosse un *posto di osservazione*, sarà quivi presentata la *bolletta di cauzione* perchè sia attestata l'uscita.

Quando per convenzioni internazionali fosse stabilito che il certificato dell'arrivo delle merci si dia dalla dogana dello Stato limitrofo, sarà nella *bolletta di cauzione* indicato il termine entro cui le merci debbono essere presentate alla dogana suddetta.

Accertata la uscita delle merci dalla linea doganale si consegna il *certificato di scarico* come è prescritto nell'art. 30.

Art. 36. Le dogane poste nelle stazioni delle strade ferrate, come dogane di confine, osserveranno le stesse regole per la uscita delle merci spedite per transito. Fatta la verifica come è prescritto nel precedente articolo, le merci saranno riposte nei carri a ciò destinati, chiuse a piombo ed inviate alla dogana collocata nell'estrema stazione verso la frontiera. Quivi verificate le chiusure a piombo, riscontrato il numero dei colli ed accertata l'uscita dalla linea doganale nei modi detti all'articolo 35, sarà consegnato il *certificato di scarico*.

Art. 37. Le merci spedite per transito che fossero presentate ad una dogana di uscita diversa da quella indicata nella *bolletta di cauzione* saranno trattenute e

custodite presso la dogana per riferirsene al Direttore della dogana.

Il Direttore non darà il permesso di uscita se non quando avrà verificato per quali cause sia avvenuta la deviazione dal cammino e siasi assicurato che non siasi fatto altro uso della bolletta.

TITOLO IV.

Del deposito e della riesportazione.

Art. 38. Le merci sono ammesse a deposito sotto la diretta custodia della dogana in tutte le dogane di primo ordine dove si possono destinare appositi magazzini per la custodia di esse senza ingerenza del proprietario.

Sono invece ammesse a deposito in magazzini di affitto quando nell'edificio della dogana vi sieno magazzini separati tra loro da potersi mettere a libera disposizione di ciascun negoziante. In questo caso ogni negoziante può prendere in affitto uno o più magazzini, e pegli affitti saranno osservate le norme che indicherà il Ministero delle finanze.

Quando finalmente non vi sieno nella dogana magazzini da tenere sotto la sua diretta custodia nè da poter concedere in affitto, le merci potranno essere depositate in magazzini di proprietà privata in vicinanza della dogana e che abbiano tutte le condizioni che il Direttore delle dogane troverà necesarie per la facile vigilanza delle merci.

Art. 39. Non possono essere immesse in magazzino di deposito doganale le merci nazionali e le merci estere esenti da dazio o che abbiano già pagato il dazio di entrata.

I salumi, gli olii, i formaggi, i vini e le acquavite possono essere soltanto depositati in magazzini di proprietà privata, ovvero in magazzini specialmente destinati nell'edificio della dogana.

Non possono essere ammessi a deposito sotto la diretta custodia della dogana i legnami di ogni specie, meno quelli di ebanisteria e le materie infiammabili.

Gli articoli tascabili, quelli di oreficeria, i bastoni, gli ombrelli, gli abiti manifatturati e simili possono mettersi per deposito solo in magazzini sotto la diretta custodia della dogana.

Pei tessuti di ogni genere è vietato il deposito in magazzini di privata proprietà.

Art. 40. Per immettere le merci in deposito nei magazzini di privata proprietà dovrà essere data cauzione in rendita scritta calcolata al pari pel montare del dazio e del massimo della multa con aumento del trenta per cento.

È nondimeno fatta abilità ai Direttori delle dogane di accettare una cauzione mercè garanzia solidale di due o tre negozianti, dei quali egli riconosca la solvibilità. La cauzione può essere data per somme determinate ovvero per somme indeterminate. Nel primo caso non sono emmesse al deposito merci di cui il dazio e la massima multa superino il valore della cauzione. Nel secondo caso possono ammettersi in deposito le merci per qualsiasi quantità.

La cauzione data con garanzia solidale di altro o più negozianti deve essere rinnovata alla fine di sei mesi ed anche prima, se il Direttore ha fissato un termine più breve. Perchè i garanti siano sciolti dalla loro obbligazione non basta il solo scadere del termine ma occorre che le merci siano state estratte dal deposito, ovvero che sia stato loro restituito l'atto di garanzia. Se il negoziante non rinnova la cauzione con firme approvate dal Direttore, le merci per le quali fu data, debbono essere sdaziate ed immesse al consumo.

Nondimeno il Direttore può permettere al negoziante di conservare la facoltà della riesportazione, mediante il deposito del dazio che gli verrà restituito quando riesporterà le merci o quando vi sostituirà altra idonea garantia.

Art. 41. Per la dichiarazione e per la visita prima dell'entrata delle merci nel deposito sono osservate le disposizioni degli articoli 19 e 21. Se si tratta di acquavite devesi rilevare il loro grado di forza.

Le merci contenute in colli formati a macchina possono essere messe in deposito sotto diretta custodia della dogana senza precedente visita, con la dichiarazione di *merci da dichiararsi*.

Art. 42. Le merci depositate sotto la diretta custodia della dogana, appena fatta la verificazione, sono annotate nel Registro (modello n. 28), e se sono merci esenti da visita (art. 41) sono indicate con la formula *merci da dichiararsi*.

Quelle che sono depositate negli altri magazzini saranno annotate in altro registro (modello n. 29), che è distinto per ciascun magazzino. Le merci soggette a differenti dazi, sebbene depositate in uno stesso magazzino sono annotate separatamente nel Registro.

Le dichiarazioni saranno unite ai Registri.

Art. 43. La ricevuta che il proprietario può richiedere per le merci poste sotto la custodia diretta della dogana sarà data secondo il modello n. 12. In essa le merci sono indicate conforme le verificazioni fatte col numero d'ordine secondo il quale si trova registrata ciascuna partita (art. 42). Le merci depositate senza precedente visita sono indicate con la formola *merci da dichiararsi*.

Nella colonna delle osservazioni del Registro si fa annotazione della data e del numero della ricevuta consegnata al negoziante e delle spedizioni che volta per volta saranno annotate nella ricevuta medesima.

Art. 44. Sempre che siano apposti bolli a piombo ai colli depositati sotto diretta custodia della dogana, sarà data al preprietàrio la bolletta che attesta il pamento del bollo (modello n. 21).

Art. 45. Quando dopo il termine di due anni le merci depositate sotto la diretta custodia della dogana non siano ritirate dal proprietario, questa gliene darà avviso, invitandolo a presentarsi nel termine di giorni quindici. Se non si presenta, la dogana ordina la vendita osservando quanto è disposto dall'articolo 20.

Art. 46. I magazzini dati in affitto e quelli di privata proprietà debbono essere distinti col numero d'ordine che indicherà la dogana. Sulla porta d'ingresso di ciascuno sarà iscritto, a cura del negoziante, *deposito doganale*.

Art. 47. Le merci che dalla dogana sono trasmesse ai magazzini dati in affitto ed a quelli di proprietà privata, e da questi a quella, saranno scortate da agenti doganali, che destinerà volta per volta il capo della dogana.

Saranno pure scortate le merci che si trasportano dal magazzino di un negoziante a quello di un altro o da un magazzino all'altro di uno stesso negoziante.

L'agente doganale attesterà nella *dichiarazione* il seguìto trasporto.

Art. 48. La facoltà data ai proprietarii con l'art. 38 del Regolamento doganale, di custodire nei magazzini dati in affitto ed in quelli di proprietà privata le merci come meglio credono, non dà loro il diritto di mutarne la forma, di alterarle, di mescolarle, con altre, in modo da rendere difficile il riscontro coi registri.

Art. 49. Fuori le ore stabilite per le operazioni doganali non è permessa l'entrata nei magazzini dati in affitto. La porta principale del deposito sarà chiusa con chiave, che si conserva dal capo della dogana.

Art. 50. Pei magazzini di proprietà privata, nei quali si custodiscono merci estere che possono essere scambiate con merci nazionali simiglianti, come gli olii, i vini, i formaggi, ferri, filati e simili, la seconda chiave è somministrata dalla dogana a spese del proprietario.

Il Direttore delle dogane determina, volta per volta, quali merci siano soggette alla doppia chiave. In caso di dubbio la risoluzione è riserbata al Ministro delle finanze.

Art. 51. I risultati delle verificazioni, sì ordinarie che straordinarie ordinate dal Direttore della Dogana nei magazzini di affitto e di proprietà privata, saranno certificati con processo verbale, fatto coll'intervento del proprietario, ed annotate nel corrispondente registro dei magazzini. Il processo verbale sarà unito al registro ed un nuovo conto sarà aperto in sostituzione dell'antico.

Art. 52. Non possono estrarsi le merci dai magazzini senza la precedente dichiarazione.

Se vogliono riesportarsi all'estero per la via di mare, sarà data una *bolletta di riesportazione* (modello n. 14).

Sarà rifiutata la bolletta di riesportazione quando le merci si vogliono caricare sopra bastimenti della portata non maggiore di 50 tonnellate.

Se la riesportazione delle merci è fatta per la via di terra o pei laghi e fiumi promiscui, saranno osservate le disposizioni relative all'uscita delle merci in transito.

Nel registro dei magazzini (modello n. 28), ed in quello dei depositi (modello n. 29), si farà annotazione delle merci esportate, indicando la qualità, la data ed il numero della bolletta.

I dritti di magazzinaggio per le merci sotto diretta custodia della dogana, sono pagati alla loro uscita dal deposito. In prova del seguìto pagamento sarà data la bolletta (modello n. 19).

Art. 53. Per le merci che s'immettono nei così detti *magazzini del portofranco* in Messina, saranno osservate le norme prescritte pei depositi delle merci in magazzini di proprietà privata. Tuttavolta possono passarvi, senza eccezione, tutte le specie di merci estere soggette a dazio

La liquidazione dello stallaggio, secondo l'articolo 5 del Regolamento 12 febbraio 1852, sarà fatta allorchè le merci sono dichiarate per consumo nel recinto del portofranco.

Le merci dichiarate per consumo nelle altre provincie dello Stato, sono soggette ai soli dritti stabiliti dalla tariffa doganale.

Quelle che si riesportano all'estero sono sottoposte al solo dritto di *ostellaggio* come in ogni altro deposito doganale.

TITOLO QUINTO — *Della esportazione.*

Art. 54. Le operazioni doganali per l'esportazione delle merci nazionali possono compiersi così nelle dogane di frontiera come nelle dogane collocate alle stazioni delle strade ferrate.

In prova dell'adempito pagamento dei dritti, la dogana consegna all'interessato una *bolletta d'uscita* (modello n. 15).

Quando le merci traversano la linea doganale, gli agenti della dogana debbono sulla bolletta attestare la uscita o l'imbarco delle merci, apponendovi il suggello d'ufficio.

Per le merci esenti da dazio d'uscita, la dogana dà la bolletta secondo il modello n. 16.

TITOLO VI.

Della circolazione e del cabottaggio.

Art. 55. Le merci nazionali o considerate come nazionali, che si vogliono far passare da un luogo all'altro della frontiera per la via del mare o per quella dei laghi e dei fiumi promiscui o per la via di terra traversando il territorio estero, debbono essere presentate alla dogana di confine o a quella della strada ferrata, ed ivi essere verbalmente dichiarate.

Se sono soggette a un dazio di uscita maggiore di lire venticinque, la dogana dà una *bolletta di cauzione* (modello n. 8) pei diritti di esportazione che dovrebbero essere pagati. Per le altre merci dà un *lascia-passare*, secondo il modello n. 18.

Art. 56. Se vogliono esportarsi in *circolazione* coloniali o tessuti esteri da una dogana posta sulla frontiera di terra o nella cinta dei portofranchi, non sarà consegnato il *lascia-passare* se prima non sia stata esibita la bolletta attestante il pagamento de' diritti all'entrata. La dogana procederà ne' modi di legge in caso di mancanza.

Art. 57. Tanto sulla *bolletta di cauzione* come sul *lascia-passare* gli agenti della forza doganale debbono attestare l'imbarco o l'uscita effettiva delle merci fuori della linea doganale.

Art. 58. La dogana dove le merci rientrano nel territorio dello Stato, dopo fatta la verificazione col riscontro del *lascia-passare* o della *bolletta di cauzione*, permette l'entrata, apponendo il visto al *lascia-passare*, ovvero dando il *certificato di discarico* per la *bolletta di cauzione*, secondo l'art. 30 (modello n. 9).

Per le differenze che si trovassero rispetto alla bolletta di cauzione, la dogana osserverà la disposizione dell'art. 31.

TITOLO VII.

Particolari disposizioni di vigilanza.

Art. 59. La *bolletta di circolazione* che si consegna secondo l'art. 52 del Regolamento doganale per le merci che si vogliono trasportare nelle zone di vigilanza lungo la frontiera di terra e la cinta dei portofranchi, sarà formata secondo il modello n. 19. Non sarà consegnata se colui che cede o spedisce in circolazione le merci non abbia esibita prima la bolletta che attesti il seguito pagamento del dazio.

Fino al 30 giugno 1862 potrà darsi la bolletta di circolazione pei tessuti esteri muniti di bollo, sebbene non fosse esibita quella di sdoganamento. Passato il suddetto termine, il bollo non potrà più provare il pagamento del dazio e bisognerà esibire la bolletta.

Nella bolletta di circolazione sarà indicato il nome e cognome di chi trasporta e mette in circolazione le merci, la quantità e qualità delle merci secondo la denominazione della tariffa, il luogo di loro destinazione ed il tempo durante il quale potrà valere; sarà indicata anche la dogana che diede la bolletta di pagamento è la data e numero di essa bolletta.

Se le merci si spediscono da luoghi interni fuori delle zone di vigilanza dove non sieno dogane, la bolletta di circolazione si dà dal magazziniere di generi di privativa, o dal sindaco del luogo di partenza.

La bolletta presentata per giustificare il pagamento del dazio delle merci messe in circolazione è ritenuta dalla dogana ed unita al registro delle bollette di circolazione.

Art. 60. I permessi di tener depositi di coloniali e tessuti esteri e di stabilire fabbriche industriali nelle zone lungo la frontiera di terra e la cinta dei portofranchi, sono dati dal Ministro delle finanze. Per le fabbriche esistenti, la licenza deve essere chiesta entro due mesi dal 1.o gennaio 1862.

I depositi e le fabbriche sono posti sotto la dipendenza e particolare vigilanza della dogana più vicina, che sarà indicata nella licenza.

Sono eccettuate dalla detta prescrizione le fabbriche di nastri, di cordelle, di tele di lino e di canape. Non è necessario il permesso per uno o due telai che siano tenuti da persone che lavorano per conto proprio.

Art. 61. Le merci salvate da naufragio saranno poste sotto la custodia degli agenti doganali in un magazzino pubblico, o in uno di proprietà privata che sarà chiuso a due chiavi, di cui una è tenuta dall'autorità di marina, e l'altra dal capo della dogana.

Prima di essere depositate nel magazzino saranno verificate, e sarà fatto processo verbale della verificazione.

Il verbale sarà in doppio esemplare, sottoscritto dagli ufficiali di marina, dagli agenti sanitari e doganali.

Uno degli esemplari si consegna alla dogana per tenere luogo di manifesto (art. 15), e l'altro servirà di documento all'autorità giudiziaria per pronunciare secondo le leggi.

Le merci depositate si inscrivono nel registro di temporanea custodia (modello 26).

Nella vendita delle merci naufragate interverrà un impiegato della dogana per liquidare ed esigere i diritti doganali per compiere le altre operazioni relative alla dogana che potessero occorrere.

(Continua)

PARTE NON UFFICIALE

TORINO, 31 DICEMBRE 1861

MINISTERO DELLA GUERRA.

Pervenne a notizia del Ministero della Guerra che alcuni sensali, con avvisi in istampa o per mezzo d'inserzione sui giornali, si spacciano autorizzati dal Governo ad esercitare l'opera loro anche come mediatori per surrogazioni al militare servizio.

Si fa noto al pubblico che il Governo non ha mai concesso a chichessia autorizzazioni di tal genere; e ciò per norma delle famiglie dei giovani che sono chiamati alla coscrizione.

R. CAMERA DI AGRICOLTURA E DI COMMERCIO DI TORINO.

Borsa di Commercio.

Visto il R. Decreto del 26 dicembre 1861 per cui è ordinato che il *corso legale della rendita pubblica sia quello che verrà stabilito nella Borsa di Torino*, e son date altre disposizioni relative alle indicazioni che debbono essere comprese nel bollettino ufficiale;

Visto il Regolamento in data 2 giugno 1851 stato approvato dal Ministro delle finanze in cui contengonsi le prescrizioni sin ora seguite per la formazione del bollettino giornaliero de' corsi ufficiali e normali dei valori ammessi in contrattazione alla Borsa di Torino;

Vista la legge del 4 agosto 1854 che all'art. 11 commette alle Camere di Commercio il prescrivere le forme delle dichiarazioni che i sensali riconosciuti sono obbligati di fare alla Borsa, ed all'art. 13 sancisce la penale in cui incorreranno i mediatori che vi contravvengano;

Visto il titolo IV del Codice di Commercio,

La R. Camera, in adunanza d'oggi, ha determinato quanto segue:

Art. 1. I bollettini ufficiali giornalieri della Borsa di Torino, oltre la indicazione de' prezzi convenuti per ciascuna contrattazione, conterranno il corso legale delle rendite iscritte sul Gran libro del Debito pubblico del Regno.

Art. 2. Il corso legale, giusta le prescrizioni del Regio Decreto 26 dicembre 1861, sarà formato per ciascuna delle categorie contemplate nella legge del 4 agosto p. p. dal *coacervo delle contrattazioni seguite in Borsa nella giornata, e si otterrà dividendo poi il montare dei prezzi pagati pel montare della rendita venduta.*

Art. 3. Il Sindacato de' mediatori di commercio, cui è attribuita la compilazione del bollettino giornaliero, desumerà il corso legale dalle dichiarazioni che gli Agenti di cambio sono tenuti a fare in fin di Borsa.

Art. 4. Gli Agenti di cambio aggiungeranno alle consuete loro dichiarazioni dei prezzi a cui furono conchiuse le singole contrattazioni, l'esatta indicazione del quantitativo della rendita venduta col relativo ammontare al prezzo convenuto.

In appositi stampati, speciali colonne saranno addette alle dichiarazioni dei dati richiesti.

Art. 5. In difetto di contrattazioni dichiarate alla Borsa il Consiglio sindacale avrà cura di raccogliere speciali informazioni da somministrarsi per iscritto da persone degne di fede e da tali informazioni desumerà il corso legale. Ne aggiungerà in tal caso un'avvertenza nella colonna delle osservazioni.

Art. 6. Continuerà l'obbligo ai Mediatori di fare le dichiarazioni durante la prima riunione di Borsa delle contrattazioni da ciascun di essi conchiuse al di fuori dopo l'ultima Borsa.

Art. 7. Similmente non saranno escluse dall'obbligo della consegna le contrattazioni a mora da essi trattate sia dentro, sia fuori Borsa, semprechè raggirinsi su somma che raggiunga il limite prefisso nel 2° alinea dell'art. 1 della Legge 4 agosto 1854.

Art. 8. Tanto le contrattazioni di cui all'articolo 6, quanto quelle di cui all'art. 7, saranno comprese ne bollettino.

Art. 9. Le contrattazioni a termine non entreranno nelle computazioni a farsi per la deduzione del corso medio ossia legale.

Art. 10. Le contrattazioni a mora non potendo essere iscritte nel bollettino se questa sia protratta oltre il fine del mese successivo a quello in cui hanno luogo, nelle dichiarazioni, ne dovrà essere espresso esattamente la scadenza.

Art. 11. Nessuna contrattazione potrà essere ammessa nelle dichiarazioni e nei bollettini della Borsa di Torino se il prezzo non è convenuto in lira e centesimi di lira italiana.

Art. 12. Il sindacato de' mediatori di commercio è incaricato dell'eseguimento delle disposizioni formanti l'oggetto della presente determinazione che avrà effetto a cominciare dal primo giorno del prossimo anno 1862; ferme rimanendo tutte le altre disposizioni del Regolamento 1851.

Art. 13. Rimarrà questa determinazione affissa alla Borsa, e sarà inoltre inscrita nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Torino, il 30 dicembre 1861.

Per la R. Camera

Il vice presidente DI POLLONE.

FERRERO *segretario.*

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BASILICATA.

Circolare.

Potenza, 10 x.bre 1861.

È noto alla S. V. quanto la Provincia di Basilicata abbia sofferto da più mesi, e specialmente durante lo scorso novembre, per causa del brigantaggio. Quantunque una parte della stampa, e non occorre accennare qual sia, abbia di molto alterato i fatti, egli è vero pur troppo che moltissime famiglie sono state danneggiate e non poche assai gravemente. Appena il perseverante valore della guardia nazionale e della truppa ebbe ridotto la banda già condotta dal Borges all'impossibilità di commettere nuove aggressioni, mio primo pensiero è stato di dar opera ad alleviare, per quanto è possibile le patite calamità. A quest'uopo ho fatto appello alla generosità dei cittadini di questa nobile provincia, acciocchè colle loro elargizioni concorressero a sovvenire efficacemente i più bisognosi tra i loro fratelli. Però, per quanto io sia certo, che coloro i quali non si mostrarono avari del proprio sangue sapranno essere larghi dell'avere, non mi nascondo che la somma che si potrà raccogliere nella provincia sarà difficilmente bastevole a soccorrere ai moltissimi meritevoli di essere sovvenuti.

Mi conforta tuttavia il pensare che tutti gl'Italiani vorranno concorrere a quest'opera santa: quanti hanno palpitato leggendo i dolorosi casi della Basilicata, quanti hanno ammirato le eroiche difese di Pietragalla, di Bella e di Pescopagano, avranno un'offerta per i derelitti che hanno tanto sofferto. Le provincie si debbono dei compensi: quelle che hanno molto operato pel trionfo della causa nazionale hanno diritto alla riconoscenza delle altre. Alla patria di Mario Pagano, al paese che primo in nome d'Italia e Vittorio Emanuele levava le bandiera nazionale, quando cento mila uomini erano ancora scaglionati da Gaeta a Reggio, è lecito sperare che le provincie sorelle non gli negheranno un generoso soccorso.

A quest'uopo ho l'onore di rivolgermi alla S. V., che io prego vivamente di voler accordare il suo valevole appoggio ad una sottoscrizione a favore dei danneggiati dal brigantaggio in Basilicata, e d'interporre la sua influenza per favorirla.

Spero che la Deputazione provinciale e le Giunte municipali dalla S. V. invitate vorranno stanziare qualche somma, e che tutti i cittadini ne seguiranno lo esempio.

A Potenza sarà formata una Commissione, sotto la presidenza del prefetto, coll'incarico di raccogliere le oblazioni e distribuirle poscia sulle proposte dei Consigli comunali, che verranno invitati a deliberare.

Prego la S. V. di ben voler raccogliere le somme che saranno offerte dai corpi morali e dai privati, e di trasmetterle al signor Ercole Ginistrelli, ricevitore generale a Potenza, il quale si è volenterosamente assunto l'incarico di cassiere.

Oltre le liste degli oblatori, verrà pubblicato un reso conto, il quale sarà distribuito a quanti avranno mandato delle somme.

L'Italia nelle opere del cuore fu sempre prima a tutte le nazioni mentre era divisa da sette confini; oggi unita mostrerà che se nel passato non fece cose maggiori si fu perchè brutali governi, fra le più nobili virtù, comprimevano anche le aspirazioni della beneficenza.

Con anticipati ringraziamenti voglia la S. V. gradire l'espressione della mia più distinta considerazione.

Il Prefetto DE ROLLAND.

INGHILTERRA

Leggesi nel *Moniteur universel* sotto la data di Londra, 27 dicembre:

Pare certo ora che i dispacci inviati a lord Lyons non poterono giungere a Washington prima del 16 dicembre al più presto. Quindi le reclamazioni del governo britannico non devono essere state comunicate al signor Seward che verso i 18 o 19. Credesi dunque che la risposta del gabinetto di Washington non potrebbe giungere in Europa che verso il fine della prima settimana di gennaio. Questo ritardo è considerato come molto favorevole dagli Americani che abitano Londra, i quali convengono nel bramare sinceramente una soluzione pacifica.

Primieramente il generale Scott avrà così il tempo di giungere agli Stati-Uniti, quindi le valigie d'Europa recheranno ai signori Lincoln e Seward le lettere de'loro corrispondenti a Londra, i quali, vedendo le cose cogli occhi loro, non possono mancare di scortarli a non

correre a precipizio in una guerra coll' Inghilterra. Lontani dalle passioni che sconvolgono la patria loro, tolti alle influenze delle illusioni pubbliche, gli Americani che si trovano ora in Europa possono considerare il complesso delle cose e recar giudizio sulle difficoltà che minacciano d'incagliare per sempre la ricostituzione dell'unione federale, stante la questione dell'emancipazione dei negri posta ogni dì più nettamente fra i due partiti. Essi esprimono qui per altra parte altamente la loro opinione a questo proposito, e deplorano la politica assolutamente abolizionista del senatore Sumner e partito di lui. Gridano poi che questo eccesso porterà una reazione, e che un potente partito della pace non tarderà ad ordinarsi per resistere agli abolizionisti assoluti che inondano in questo momento il congresso colle loro proposte. In tale condizione di cose, dicono essi, ingaggiar guerra coll'Inghilterra sarebbe un vero atto di demenza.

L'opinione e la stampa inglese rivolgono tutta la loro attenzione verso le corrispondenze diplomatiche tra le potenze europee e gli Stati-Uniti, che il signor Seward depose nanti il congresso. Risulta da questi documenti che il gabinetto di Washington non si dilungò dal sistema che consiste in considerare il movimento separatista come una ribellione, gli uomini del Mezzodì come pirati ed insorti, ed a chiudere gli occhi sull'importanza ed estensione della separaziane.

Guardando le cose in tal modo il gabinetto della Casa Bianca si mostrò piccato per le dichiarazioni di neutralità delle potenze europee ed il riconoscimento dei dritti de' belligeranti negli Stati meridionali. Questa neutralità, dicono i diplomatici americani, fu almeno un'assistenza morale data ai ribelli. Asserendo il governo di Washington d'ignorar i fatti e i cangiamenti accaduti in America, avrebbe voluto che i governi europei adottassero la stessa ignoranza per base della loro politica, pretensione molto strana quando v' ha quasi un milione di uomini armati per sostenere o combattere tale insurrezione, la cui esistenza non dovrebbe pur esser avvertita.

A forza di rovistare negli archivii si scoperse finalmente un giudizio di una corte di ammiragliato inglese, che decide la questione in un caso simile a quello del *Trent*. Il caso analogo ebbe luogo nel 1774, quando un vascello olandese, portando a un porto neutro un carico di armi e di munizioni da guerra e cinque ufficiali muniti di commissioni per le colonie americane, ov'era scoppiata la guerra dell'indipendenza, fu preso da un incrociatore inglese. Condotto nanti una Corte britannica, il giudice dell' ammiragliato rimise il bastimento in libertà per la semplice dichiarazione che « gli olandesi avevano diritto di trasportare sui loro vascelli nazionali nelle loro colonie quanto loro conveniva, a condizione che vi fossero autorizzati dalle leggi del loro paese. »

GRECIA

ATENE, 20 *dicembre*. Finalmente fu pronunciata anche la sentenza della Corte suprema nella causa della cospirazione di maggio. Il maggiore Simbrakakis (dell'artiglieria) e Bozzaris (della fanteria) furono dichiarati innocenti, e gli altri accusati, in numero di 5, rinviati alla Corte d'Assise.

I lavori delle Camere porgono scarso argomento di osservazioni. Il Senato votò, dopo lunga discussione, la legge che prolunga per altri 30 anni i privilegi della Banca Nazionale, e la Camera accordò al Governo, senza discussione di sorta, parecchi crediti straordinari, e fra questi, la somma di dramme 20,400 per la nuova legazione greca a Torino, a titolo di spese d'insediamento.

Il sig. Bludoff, nuovo inviato di Russia in Atene, è fra noi aspettato quanto prima. (*Osserv. Triest.*)

TURCHIA

Intorno a quel capo cristiano, Giuseppe Karam, che fu per ordine di Fuad pascià arrestato e condotto testè a Costantinopoli l'*Opinion Nationale* pubblica i documenti seguenti:

Primo ricorso presentato da Giuseppe Karam ai commissarii dei governi europei a Bairut.

Voi non ignorate certamente, signor commissario, che S. E. Daud pascià, governatore del Monte Libano, avendo presentato al ministro plenipotenziario della Porta accuse contro me, ed avendo chiesto il mio arresto, si secondò il suo desiderio. Ed io mi era recato qua per ubbidire a quanto avrebbe ordinato a mio riguardo la giustizia, ed indarno attendo il giudizio che deve darsi sulle mie azioni.

Tuttavia Daud pascià mostrò contro di me un'animosità sì straordinaria che ricusò di far udire i miei richiami e quelli che mi si oppongono nanti il suo tribunale superiore della Montagna, quando gliene feci domanda a Beltrum. Questa domanda eccitò il suo malumore per causa del gran numero dei querelanti, e quando mi diedi premura di farli partire fu ancora scontento, perchè, diceva, io impediva di lagnarsi a coloro che ciò desideravano fare, e quando nuovamente il numero dei querelanti aumentò, massime verso i due distretti di Batrun e Gebkil, fu nuovamente cruciato. Mandò allora per me, ordinò che non si accettasse nuovo ricorso e m'intimò al tempo stesso di presentarmi al domani mattina, in compagnia di alcuni notabili, affinchè gli fossero sottomessi i ricorsi relativi alle accuse generali contro il mudir del Kesruan, compreso il giornale de'suoi atti e di quelli dei suoi cavalieri, ogni cosa distintamente. Dopo ciò ciascuno dei querelanti doveva tornare a casa sua.

Recatomi al domani mattina da S. E. coi notabili portatori dei ricorsi di accusa e del giornale, mi mostrò esso uno scontento anche maggiore. Allora chiedemmo permissione di tornare a casa. A questa domanda l'irritazione del pascià divenne estrema, dimodochè non sapevamo più che fare per propiziarcelo. Finalmente egli ordinò che noi ci concertassimo col signor Lyd-Hottin, procuratore della nazione maronita, il che infatti ebbe luogo e si fece un accordo tra il procuratore e noi.

Siccome parlavasi di alcuni maroniti che avevano provocato uno dei cavalieri dell'emiro Megid, mudir di Kesruan e alcuni degli abitanti greci del distretto di Conta, e come queste azioni pesavano sul mio nome e su quello di tutti i Maroniti, pregai il pascià governatore a darmi facoltà di far arrestare i colpevoli; ma ciò mi venne negato.

Finalmente, come si è detto sopra, mi recai a Bairut con ferma speranza di veder splendere la giustizia; ma il pascià governatore tolse recarsi ove trovavansi gli accusati onde trattavasi. Ivi si mostrò disposto al perdono ed all'indulgenza, ad alcuni donò denari, altri prese a suo servizio. Al tempo stesso chiedeva il mio arresto a Bairut.

Egli è evidente che S. E. Daud pascià volle, facendomi arrestare, intimorire e scoraggiare gli autori delle accuse e delle querele legali, fra cui mi trovo io, e chiarirsi nemico di tutti coloro che reclamarono l' amministrazione della giustizia e l' attuazione dei regolamenti secondo il senso della nuova costituzione.

Avendo Daud pascià rinviato questa causa nanti il ministro plenipotenziario, ed essendo naturale che la giustizia imperiale del Sultano non permetta ad un accusatore d' essere giudice, testimone e governatore contro il suo accusato, ho diritto di appellare e appello al tribunale del ministro plenipotenziario e nanti il vostro, signor commissario, pregandovi, scongiurandovi per l' onore del vostro rispettabile governo e per quello della vostra onorevole persona ad aiutarmi a far spiccare la verità, accettando questo ricorso e i mallevadori che posso fornire per guarentire la mia presenza al giudizio, pur procacciándomi la libertà di preparare la mia difesa e rigettare la falsa accusa che pesa sovra di me, non ostante quanto feci per impedire ogni discordia e moto contrario ai regolamenti stabiliti.

Gradite, signor commissario, ecc.

Bairut, 27 novembre 1861.

Traduzione dall'arabo della seconda lettera inviata da Giuseppe bey Karam ai cinque commissarii.

Sig. commissario,

Vi prego a permettermi di dirvi che io ignoro tuttavia il motivo che mi fece arrestare e il tempo che vuolsi per aver la fortuna di essere giudicato.

Ho dettato la Memoria qui unita contenente il sunto di tutti i particolari che possono essere discussi nella mia causa, perchè voi, signor commissario, possiate essere chiaro ch'io ho prove incontrastabili dei fatti che ho l'onore di esporvi.

Potrei certamente dimostrare in diversi modi che, lungi dal meritare le accuse fattemi di aver fatto alcun che d'illegale e contro la giustizia, ho invece dato opera a mantenere la tranquillità e ad impedire il disordine. Siami dunque concesso, signor commissario, di sperare che la vostra lealtà e il vostro amore della giustizia non permetteranno ch'io resti in prigione senzachè mi si dia pur il motivo della mia detenzione.

Vi supplico a non negarmi il concorso che voi ordinariamente accordate ai grandi ed ai piccoli, affinchè siano mantenute le regole della giustizia, vale a dire che sia data all'accusato, come all'accusatore, la libertà necessaria per presentare gli argomenti e preparare i documenti indispensabili alla difesa, segnatamente quando l'accusato può offrire tutte le guarentigie che si vorranno per assicurare la sua presenza al giorno di un compiuto e regolare giudizio.

Vogliate dunque di grazia, signor commissario, far cessare una detenzione che è per sè stessa una punizione compiuta di un delitto che non esiste. In ogni caso conosco tanto la vostra imparzialità, la vostra naturale dirittura che attendo con fiducia il vostro giudizio.

Gradite, ecc.

Bairut, 31 novembre.

FATTI DIVERSI

OBBLAZIONI pel ristauro de' danni recati dall'incendio al Santuario di Maria SS. Consolatrice (*La Consolata*) in Torino.

Il Santuario di Maria Santissima Consolatrice nella città di Torino è celebre da otto secoli per la divota frequenza de' fedeli che da ogni parte v' accorrono e per l'abbondanza dell'affetto con cui vi si onora e si invoca la Vergine Madre sotto ad un attributo così pietoso e divino che tutte si stende a soccorrere le infinite miserie di questa vita mortale.

Perciò quando alcuni mesi fa si videro le fiamme a devastare il sacro tempio gli animi di ogni condizione di persone ne furono penosamente commossi, e benchè pronti soccorsi abbiano impedito che l'incendio si propagasse, bramarono pure che ai notevoli guasti causati da quel disastro si trovasse modo acconcio e sollecito di riparare.

Si adoperò infatti col debito zelo la Cassa ecclesiastica e riconosciuto che l' intera travatura del tetto minacciava rovina a quella e ad altre opere di principale importanza applicò tutti i fondi di cui poteva disporre pel Santuario.

Ma questi ed altri lavori indispensabili perchè il maestoso edifizio si mantenga in buono stato non bastano per ridonare alla chiesa ed al culto ciò che l'incendio le ha tolto. -- L'organo e la tribuna incenerite, i bei dipinti del vôlto e le dorature perdute ricercano una spesa assai grande per cui non v'è da fare assegnamento sopra alcun fondo certo, ma che si spera potranno essere dal generale pietoso concorso de' fedeli ridonate al tempio di Maria Consolatrice.

Dalla pia munificenza di S. M. il Re venne spontanea e la promessa d'un competente soccorso e l'iniziativa d'una Commissione la quale per un' opera religiosa di tanto pregio e che tutti interessa promovesse il concorso di tutti, invitando il ricco e il povero a contribuire, ciascuno nella misura della propria possibilità, anche nelle più tenui somme, le quali attesa la qualità degli obblatori sono spesso le più meritorie.

Animata da religioso interesse per la santa opera S. A. R. la Duchessa di Genova si degnò assumere il patronato d'una pia ed eletta schiera di signore collettrici, le quali distribuite per parrocchie, facciano invito di concorso alla generosità de' fedeli, colla fiducia che non si indugierà molto a raccogliere tal somma che valga a restituire, se non l' antico splendore, almeno il sufficiente decoro d' un Santuario che fu perenne e fida cura de' padri e degli avi nostri, ed a cui nelle afflizioni pochi v' hanno che non si rivolgano almen col pensiero.

Le signore che hanno gentilmente accettato il pio incarico sotto il patronato dell' Augusta Duchessa di Genova, rappresentata da S. E. la contessa Maria di Robilant, sono in numero di 98.

Membri componenti la R. Commissione

S. E. il conte Luigi Cibrario, presidente.
Monsignor ab. Michelangelo Vachetta, vice-presidente.
Il march. Ferdinando Arborio di Breme.
S. E. il conte Celestino Quarelli di Lesegno.
Il cav. maggior generale Vittorio Gazelli di Rossana.
Il march. Emanuele Lucerna di Rorà.
Il commend. Michelangelo Troglia.
Il cav. Carlo Campora.
Il canonico cav. Carlo Bergher.
Il cav. Barnaba Panizza, architetto.
Il cav. Giuseppe Duprè.
Il P. Clodoveo del Convento della Consolata.

Segretario *P. Clodoveo* sud.
Tesoriere *cav. Duprè* sud.

Nella sacristia del Santuario è aperto un registro e destinata una cassa per inscrivere e ricevere le obblazioni di quei fedeli che preferissero farle direttamente in tal forma. Queste somme e quelle raccolte dalle signore collettrici saranno regolarmente versate nelle mani del suddetto cav. Duprè, tesoriere. — I nomi dei soscrittori ed il conto generale definitivo della somme riscosse e spese pel ristauro del Santuario saranno fatti di pubblica ragione.

BENEFICENZA. — Siamo invitati a pubblicare quanto segue:

Alle frequenti largizioni colle quali il barone Franchetti si adopera a sollievo della classe bisognosa vuolsi aggiungere quella di lire *trecento* impartite a favore del Consiglio di Beneficenza della parrocchia di S. Massimo in questa capitale, inscrivendosi ad azionista di esso per trenta azioni di lire dieci caduna.

Quest'atto di generosa liberalità rimarrà doppiamente sentito dai poveri di questa parrocchia, poichè il Consiglio di essa per la recente sua fondazione non dispone di verun reddito fisso, ed i sussidii che distribuisce da altro non derivano se non se da offerte d'azionisti, mezzo più che limitato, se si tien conto dell'estensione di questo circolo parrocchiale.

BELLE ARTI. — Un indirizzo sottoscritto da quasi tutti i più distinti artisti di questa città, dice la *Gazzetta di Torino*, venne presentato alla Giunta Municipale in ringraziamento della deliberazione per cui si mandò allestire l'elegante edifizio annesso al nuovo mercato del vino, onde la Società promotrice delle belle arti possa valersene per la prossima esposizione di pittura e scultura; e prendendo occasione dallo stanziamento ammesso nel civico bilancio d'una somma per acquisto d'oggetti d'arte, gli autori dell'indirizzo si rallegrano nel pensiero che i quadri comprati dal Municipio potranno fare il nucleo d'una galleria moderna, vivamente desiderata a pubblica dimostranza del progresso ottenuto nelle artistiche discipline da questa nobile provincia italiana.

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO. — *Sunto periodico delle operazioni a credito e debito dei depositanti dal 2 a tutto il 29 dicembre* 1861.

	Num.	*Importo*
Rimanenza attiva al 1° x.bre 1861 Libretti	7806	2611408 02
Entrata per N. 662 depositi		65769 »
Libretti nuovi emessi	222	
	8028	2677177 02
Uscita per N. 579 rimborsazioni		71125 55
Libretti estinti per pagamento a saldo	82	
Rimanenza attiva al 29 x.mbre 1861 Libretti	7946	2606051 47

Per l'Amministrazione
Il segretario capo d'ufficio F. DEBARTOLOMEIS.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 1° GENNAIO 1862.

L' incaricato d' affari d' Italia presso il governo imperiale del Brasile annunziò colla seguente lettera al ministro degli affari esteri dell' imperatore il titolo di Re d' Italia assunto da S. M. il Re Vittorio Emanuele II:

Rio Janeiro, novembre 1861.

Monsieur le Ministre,

C'est avec le plus vif empressement que j'ai l'honneur de transmettre ci-joint à Votre Excellence la lettre originale, avec copie d'usage, par laquelle Sa Majesté mon Auguste Souverain annonce directement à S. M. l'Empereur du Bresil, qu'il a pris pour soi et ses successeurs le titre de *Roi d'Italie par la grâce de Dieu et la volonté de la Nation.*

V. Exc. qui est si digne interprête des sentiments de sympathie et d'amitié qui unissent S. M. l'Empereur et son peuple à mon Auguste Souverain et à la Nation Italienne, s'empressera à son tour, j'en suis sûr, de faire parvenir à sa haute destination la lettre royale susénoncée.

Je profite avec bien de plaisir de cette heureuse occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très-haute considération.

Le chargé d'affaires d'Italie
(*signé*) GALATERI *des comtes de Genola et de Sunille.*
A Son Excellence B. A. de MAGALHAES TAQUES,
Ministre des affaires étrangères de S. M. l'Empereur du Bresil.

S. Ecc. il Ministro degli affari esteri rispose nei seguenti termini:

Ministère des affaires étrangères.
Rio de Janeiro, 8 novembre 1861.

J'ai l'honneur d'accuser réception de la Note en date du 5 du mois courant que Monsieur le Chevalier Gabriel Galateri des comtes de Genola et de Sunille, chargé d'affaires de S. M. le Roi d'Italie, m'a adressée pour transmettre la lettre de Cabinet avec copie d'usage, par laquelle le susdit Auguste Seigneur annonce à S. M. l'Empereur d'avoir pris pour soi et pour ses successeurs ce titre.

Se référant à la Note de ce Ministère en date du 9 du mois d'août de cette année, le Gouvernement Impérial reconnait ce nouveau titre, et en m'empressant ainsi d'en donner communication à Monsieur le Chevalier Galateri, je profite de l'opportunité pour lui renouveler les assurances de ma considération très-distinguée.

(*Signé*) B. A. DE MAGALHAES TAQUES.
A Monsieur le Chev. GABRIEL GALATERI
des comtes de Genola et de Sunille.

CAMERA DEI DEPUTATI

ORDINE DEL GIORNO

per la tornata del 3 *gennaio* 1862.

1. Sorteggio per la rinnovazione degli uffizi.
2. Rinnovamento della votazione dei progetti di legge intorno al censimento della popolazione del Regno d'Italia, e alla proprietà letteraria nelle provincie napolitane.
3. Svolgimento della proposta di legge del deputato Gallozzi per l'affrancamento dei censi in favore di luoghi pii e di benefizi ecclesiastici nelle provincie napolitane.
4. Seguito della discussione del progetto di legge relativo alla tassa di registro.

Discussione dei progetti di legge

5. Spese straordinarie sul bilancio 1861 del Ministero dei lavori pubblici riferibili alle acque, ponti, strade, porti e spiaggie.
6. Maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1860 delle antiche provincie della Lombardia e della Toscana, dei Ministeri dell' estero, dell' interno e dei lavori pubblici.
7. Costruzione di un carcere penitenziario presso la città di Cagliari.

ELEZIONI POLITICHE

Elezioni definitive.

Collegio di Maglie. — De Donno Oronzio.

Nel numero di ieri di questo giornale fu data come definitiva la votazione dei Collegi di Nocera e Casoria. Mentre confermiamo definitiva la prima nella persona del commendatore Pironti, ci affrettiamo a dichiarare che per quella di Casoria dee seguire il ballottaggio fra i signori Gicovalli e Prans.

Ci giunge da Palermo 31 dicembre il seguente dispaccio elettrico:

La masnada che infestava il territorio di Parco fu intieramente disfatta ieri dalle truppe e dalle Guardie Nazionali. Sei briganti morti e 17 prigionieri.

Abbiamo da Bari 1 gennaio il seguente dispaccio sulla leva:

Stamane arrivati molti requisiti di leva di Lecce: accolti festevolmente con banda musicale e con acclamazioni; similmente avvenuto pei requisiti di Gioja, che sono entrati con bandiera e grida di evviva. Il Comune ha consegnato la quota intiera di 42 militi; presentazione progredisce bene; in tre giorni ammessi circa 150 requisiti da questo Consiglio.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 31 *dicembre*.

Lettere da Londra dicono che si spera arrivare ad un componimento amichevole della questione americana.

Notizie di borsa.

Fondi francesi 3 0/0, 67 05.
Id. id. 4 1/2 0/0, 95.
Consolid. ingl. 3 0/0 90 3/4.
Fondi piem. 1849 5 0/0. 65 25.
Prestito italiano 1861 5 0/0 65 50.

(Valori diversi)

Azioni del Credito mobil. 705.
Id. Str. ferr. Vittorio Emanuele 330.
Id. id. Lombardo-Venete 507.
Id. id. Romane 208.
Id. id. Austriache 496.

Ascoli, 31 *dicembre*.

Saputosi esistere nell'ex convento dei Filippini un deposito di argenteria sotterrato, si praticarono ieri sera degli scavi e si rinvennero oggetti preziosi di chiesa pel valore di oltre lire 10,000.

Pesth, 31 *dicembre*.

Assicurasi che il governo austriaco ha risoluto di non forzare l' Ungheria ad accettare la costituzione di febbraio, ma di restringersi sul terreno del diploma di ottobre. Il cancelliere per l'Ungheria faceva dipendere la continuazione delle sue funzioni da codeste concessioni.

G. FAVALE Gerente.

SPETTACOLI D'OGGI.

REGIO (7 1/2). Opera *Luisa Miller* — Ballo *La giocoliera.*
CARIGNANO. (7 1/2). La dramm. Comp. Bellotti-Bon recita: *Un matrimonio sotto la repubblica.*
SCRIBE. (7 3/4) Comp. francese diretta da E. Meynadier: *Un poisson d'avril — Le mari au bal.*
D'ANGENNES (7 1/2). Comp. francese Bozia et Bary: *Le Gamin de Paris.*
NAZIONALE (ore 7 1/2) Opera *Il Trovatore* — Ballo *Lo sbarco dei Mille a Marsala.*
ROSSINI (ore 8). La dramm. comp. Piemontese Toselli recita: *La cabana del re galantom.*
GERBINO (ore 8). La Comp. dramm. Monti e Preda recita: *Le trentatre disgrazie di Meneghino.*
ALFIERI. (ore 8) Esercizi equestri eseguiti dalla Compagnia dei fratelli Guillaume.
SAN MARTINIANO. (ore 7). si rappresenta colle marionette: *L'ultima notte dell' anno* — ballo *L' uomo senza testa.*

PREFETTURA

DELLA PROVINCIA DI TORINO

Conformemente all'avviso 19 dicembre prossimo passato, ebbero luogo ieri gl'incanti per l'appalto seguente:

Provvista di articoli da droghiere, da farsi alle manifatture dei tabacchi in Torino ed al Parco durante il triennio 1862-63 64 per la complessiva presunta somma di L. 90183, 05.

Ne seguiva il deliberamento col ribasso del 1 per 0,0 e si previene perciò il Pubblico che i fatali per presentare ulteriore ribasso non minore del ventesimo sul prezzo di deliberamento scadono al mezzogiorno di lunedì 6 gennaio corrente.

Torino, 1 gennaio 1862.

Il Segretario Capo G. BOBBIO.

Società

DELLE STRADE FERRATE

DELLA

LOMBARDIA E DELL'ITALIA CENTRALE

AVVISO

Il Consiglio d'Amministrazione ha l'onore di prevenire i signori possessori d'obbligazioni della Società delle Strade Ferrate del sud dell'Austria e della Venezia, della Lombardia e dell'Italia Centrale, che le 363 obbligazioni serie A e 101 serie C estratte a sorte a Vienna il 16 corrente portano i numeri seguenti:

SERIE A

Num. 153,101 a 153,200 — 36,101 a 36,200 — 104,801 a 104,900 — 67,438 a 67,500.

SERIE C

Num. 36,901 a 37,000 — 18,971.

Il rimborso di queste obbligazioni a ragione di it. L. 500 o L. sterl. 20 per ogni obbligazione si farà verso ritiro dei titoli originali cominciando dal 2 gennaio 1862,

A Milano presso il sig. C. F. Brot;

A Bologna presso i signori R. Rizzoli e C

Per tutte le obbligazioni estratte e superiormente indicate non si pagheranno più interessi a partire dal 1 gennaio 1862.

Torino, il 30 dicembre 1861.

DIFFIDAMENTO

Lovera Pietro, notaio esercente in Fossano, dichiara di non voler riconoscere qualsiasi debito, o contratto del suo figlio maggiore Giuseppe Bartolomeo.

AVVISO D'ASTA

Si rende noto, che sotto il giorno 10 gennaio 1862 ed alle ore 9 antimeridiane nella città di Torino, nanti il tribunale del circondario si procederà alla vendita in via di subasta dello stabile situato nel luogo di Veneria Reale, appartenente alla fallita del signor Antonio Fongi di Alessandria, consistente cioè:

1. Caseggiato civile ed annesso fabbricato ad uso di filatoio da seta, posto nel concentrico dell'abitato di Veneria Reale, sull'angolo delle vie S. Vittorio e S. Marco, regione del Chioso, sez. II, n. 294 della mappa; tale caseggiato è composto di otto camere ad uso di abitazione, con andito di portina e scala; tre grandi cameroni a solaio, dei quali uno è diviso in due ad uso di torcitoio da seta, cortile con pozzo d'acqua viva, con tettoia all'estremità e ri-

2. Un torcitore di forma cilindrica di diametro metri 4 circa.

Tre altri torcitori di forma detta alla *francese*, in legno e ferro, portanti tra tutti quattro n. 736 fusi oltre ai così detti pulltoi, capaci assieme di 156 posti.

3. Tre impianti di filatori per la massima parte in legno, con cilindro di lastra metallica, portante 972 fusi.

4. Incannatoi per 630 posti, costrutti in legno cogli alberini in ferro.

5. Una ruota idraulica posta sul canale a lastra di ferro che attraversa il cortile, e mette in moto le macchine suindicate mediante alberi orizzontali e verticali e relative ruote dentate e ruote ad angolo in ferro fuso, il tutto come risulta descritto nella perizia dell'ingegnere Trocelli.

La vendita ha luogo in un sol lotto e l'asta verrà aperta sul prezzo di ll. 6150.

AVVERTENZA

Si avverte che l'avv. Giuseppe Pastore avendo autorizzata sua moglie Angela Noceto ad alienare una di costei terra posta in San Remo, regione Francia, il medesimo ha già rivocata la data autorizzazione.

DIFFIDAMENTO

Il sottoscritto dichiara e protesta di non voler riconoscere, nè pagare qualsiasi debito che abbia contratto o che venisse a contrarre la di lui moglie Domenica Gattiglia nata Zeni.

Francesco Gattiglia.

DIFFIDAMENTO

Si deduce a pubblica notizia, che con scrittura 29 dicembre scadente, il signor Pottino Angelo cedette al signor Rigo Giuseppe l'esercizio della pensione ad esso già ceduta dalla signora Teresa Lombardi vedova Sioli, siccome tenuta in questa città, via della Zecca, n. 10, piano 3, casa Delpozzo, e che esso Bottino dopo d'aver con scrittura 24 ottobre ultimo ceduta a certo Bruno Giuseppe, ebbe da questi a se retrocessa con altra scrittura 17 stesso dicembre.

In detta cessione però non caddero li mobili, fondi e scorte alla stessa pensione già inerenti, la cui proprietà ebbe a se riservata il Bottino, concessone però l'uso al Rigo in titolo di semplice affittamento. Il Rigo avrà esercizio proprio di detto pensionato a partire dal 1 gennaio 1862.

Torino, il 30 dicembre 1861.

DIFFIDAMENTO

Per ogni effetto che di ragione si deduce a pubblica notizia che li Antonio e Francesco fratelli Girardi domiciliati in Torino, proprietari di Peste Idrauliche al Martinetto fuori Porta Susa, cessarono sin dal 1856 di essere interessati nell'andamento della torcitura da cotoni ivi nella loro casa esercita da Secondo Strocchio, e che perciò non sono essi fratelli Girardi compresi nella *Compagnia* aggiunta al nome di *Secondo Strocchio* nell'epigrafe delle relative fatture.

AVVISO D'ASTA

Nel giorno 14 gennaio prossimo alle ore 9 antimeridiane, in Sezzè, nella sala municipale si procederà alla vendita per mezzo di pubblici incanti all'estinzione di candela vergine degli infradescritti stabili posti in territorio di Sezzè, regione Requistotto, di spettanza dello stesso comune, in dieci distinti lotti a favore del maggiore offerente in aumento del prezzo a cadun lotto attribuito, come infra.

Il prezzo sarà pagato per metà all'atto della stipulazione del contratto, e per metà un anno dopo coll'interesse del 5 p. 100.

Il termine utile per l'aumento non minore del ventesimo è di giorni 15 scadenti al mezzodì del 29 gennaio suddetto.

Per essere ammessi a far partito dovranno gli aspiranti depositare il decimo del prezzo d'asta del lotto che intendono di acquistare: tale deposito si potrà fare in danaro, in effetti pubblici, o mediante vaglia di persona riconosciuta risponsale dalla Giunta Municipale.

I capitoli parziali sono visibili a chiunque nella segreteria Municipale di Sezzè.

Indicazione degli stabili cadenti in vendita

Lotto		di are		valut. L.
Lotto 1.	Aratorio	di are 33,80	valut. L.	940
» 2.	»	» 35,43	»	» 1030
» 3.	»	» 38,10	»	» 1500
» 4.	»	» 38,10	»	» 1500
» 5.	»	» 39,62	»	» 1 00
» 6.	»	» 39.24	»	» 1500
» 7.	»	» 37,34	»	» 1400
» 8.	»	» 39,24	»	» 1400
» 9.	Id. e prato	» 50,96	»	» 2800
» 10	Id. ed alluvione	» 76,20	»	» 2500

Sezzè, 28 dicembre 1861.

B. Buffa not. segr.

GIUDICATURA DI SANTHIA'

REINCANTO

di piante d'alto fusto ed a capitozza, proprie delle Finanze dello Stato, esistenti lungo le sponde del naviletto detto della Mandria di Santhià.

A seguito dell'aumento del vigesimo fatto ad alcuni lotti deliberati con atto 16 cadente mese, il giorno 8 venturo gennaio, nanti l'ufficio di giudicatura di Santhià, e nella solita sala delle pubbliche udienze, al piano terreno della casa del canonico Villa, via dell'Ospedale, si procederà al reincanto definitivo dei seguenti lotti, separatamente, e quindi cumulativamente, cioè:

Lotto 1. Dal rimbocco presso al molino della Bescherina, sino al ponte via di Bianzè, di piante 182, sul prezzo di ll. 820.

Lotto 3. Dal ponte della vecchia strada di Biella sino a quello della Drusa, di piante 190, sul prezzo di ll. 441.

Lotto 4. Dal ponte della Drusa sino al ponte Chiappel, di piante 380, sul prezzo di ll. 2948.

Lotto 5. Dal ponte Chiappel sino a quello detto Spinel, di piante 343, sul prezzo di ll. 1943.

Lotto 6. Dal ponte Spinel sino al modellatore di S. Damiano, di piante 486, sul prezzo di ll. 1486.

Lotto da reincantarsi soltanto cumulativamente cogli altri.

Lotto 2. Dal ponte via di Bianzè sino a quello della Martinetta, di piante 190, sul prezzo di ll. 685.

Il relativo capitolato è depositato presso la segreteria di detta giudicatura, ove chiunque potrà prenderne visione.

Santhià, 30 dicembre 1861.

Michelangelo Angellino segr.

SIA NOTO

Che nella causa di graduazione dei creditori aventi ipoteca sui beni Zanoni e Persi di cui al fas. N. 6313 del 1846 del cessato tribunale di prima instanza di Bologna, a petizione della signora Madalena Lussanti con provvedimento dell'Ill.mo signor presidente del regio tribunale di circondario di Bologna 9 dicembre corrente 1861, è stato aperto il giudizio di graduazione suddetto, e commesso pel medesimo il giudice sig. avv. Carlo Fusconi, con ingiunzione ai creditori, che già non l'abbiamo fatto, di depositare e produrre nella segreteria le loro motivate domande di collocazione, e i documenti giustificativi nel termine di giorni 30 decorribili a senso dell'art. 849 Codice di procedura civile, fissando il termine di 30 giorni per eseguire la notifica del detto provvedimento mediante pubblici proclami (come si eseguisce) a termini del decreto 2 prossimo passato luglio, in obbedienza al quale la presente inserzione sarà ripetuta tre volte, nel Monitore di Bologna e nel giornale Uffiziale dello Stato, oltre l'affissione del provvedimento alla porta del detto tribunale di Bologna, e come ecc. Salvo in ogni ecc.

Cesare Gennari proc.

NOTIFICAZIONE DI SENTENZA E COMANDO

Ad instanza del signor Gaspare Gachet banchiere, domiciliato in Torino, venne sotto la data del 27 corrente mese per mezzo dell'usciere addetto al tribunale di circondario di Torino Giovanni Maria Chiarle, fatta l'intimazione a Dogliani Serafino, già residente in questa città, ora di domicilio, dimora e residenza incerti, fatta l'intimazione della sentenza proferta dal detto tribunale del 10 corrente dicembre, con cui si confermò l'inibizione rilasciata con decreto 15 novembre prossimo passato, e contemporaneamente si dichiarò tenuto lo stesso Serafino Dogliani, al pagamento a favore dell'instante, della somma di lire 1250, senza pregiudizio delle maggiori ragioni che si venissero a conoscere, cogli interessi dal giorno della giudiciale dimanda e colle spese liquidate in ll. 50 con sentenza esecutoria e venne in esecuzione della sentenza stessa intimato al detto Dogliani il comando di pagare capitale, interessi e spese fra giorni 5 in complessive ll. 1387, cent. 28.

L'intimazione seguì a termini dell'art. 61 del cod. di proc. civ.

Torino, 27 dicembre 1861.

Capriolio p. c.

ESTRATTO D'ATTO DI SOCIETÀ.

Con scrittura 1 dicembre cadente si è contratta società in nome collettivo, fra li sottoscritti Giuseppe Partini del fu Luigi nato in Roma, ed Alessandro Foggi del fu Giovanni nato a Livorno in Toscana, proprietari residenti in Torino, sotto la firma ossia ragion di commercio Giuseppe Partini e compagnia per l'esercizio in Torino di uno stabilimento per la fabbricazione di tubi di piombo a pressione idraulica.

La società ha avuto principio il 1 del cadente mese di decembre, e terminerà con tutto novembre 1870: cosicchè sarà durativa per anni 9. La firma è comune ad entrambi i soci per gli affari di società. I fondi sociali consistenti in macchine e mercanzie rilevano a lire ital. 22,710.

Torino, 22 x.bre 1861.

Giuseppe Partini

Alessandro Foggi.

NOTIFICANZA DI SENTENZA E COMANDO.

Sull'instanza della ditta G. Maglia Pigna e Comp. corrente in Milano rappresentata dal causidico capo Giuseppe Macchiorletti nel cui ufficio ha eletto domicilio, l'usciere Carlo Vivalda addetto a questo tribunale di commercio specialmente commesso ha notificato con atto del 27 cadente dicembre al signor Maurilio Goria già domiciliato in Torino, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, la sentenza dal sullodato tribunale profferta portante condanna dello stesso Goria solidariamente col Sebastiano Rovere al pagamento di capitali L. 1310, 56 oltre agli interessi e spese, sotto pena dell'arresto personale, con contemporaneo comando pel pagamento di detto capitale, interessi e spese in L. 1460,20 oltre alle spese del comando, sotto pena, trascorso il termine di giorni 5 della esecuzione, e dell'arresto personale; e ciò a senso dell'art. 61 del Codice di procedura civile.

Torino, 28 dicembre 1861.

P Decaroli sost. Macchiorletti proc.

NOTIFICANZA D'ATTO D'APPELLO

Con atto 28 corrente mese dell'usciere Galletti, Cesare Agnes, domiciliato in questa città, appellò alla Corte di Torino dalla sentenza profferta dal tribunale di commercio della stessa città, il 19 novembre scorso, sull'instanza della ditta Pons figlio, già avente sede in Milano, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, e citò la medesima ditta a comparire avanti la prelodata Corte in via sommaria semplice ed entro il termine di giorni 18 per ivi vedersi in riparazione della menzionata sentenza, assolvere esso Agnes dalle domande della ditta Pons colle spese.

Torino, 28 dicembre 1861.

P. Gurgo sost. Isnardi.

SUBASTAZIONE.

Sull'instanza del signor cav. Emanuele Filiberto Demagistris sindaco del comune di Monforte, avrà luogo avanti questo tribunale di circondario ed all'udienza del 14 febbraio prossimo, l'incanto degli stabili propri di Giovanni Gala di questa città, al prezzo e condizioni che veggonsi nel relativo bando venale del 14 corrente x.bre.

Alba, il 26 x.bre 1861.

Troja Gio. proc. capo.

NOTIFICATION.

Le 21 janvier 1862 à 9 heures du matin à Aoste, dans l'étude du notaire soussigné, au rez-de-chaussée de la maison Gerbore, rue Bardeysaz, n. 252, il sera procédé à la vente par enchères, des droits des frères Réan comme administrateurs de leurs enfants nés et à naître sur les alps dits Comba, Chantè, Combro et Arpy, sur la commune de Sarre, arrondissement d'Aoste, province de Turin, de l'investiture ces droits de 85 vaches environ, sur la mise à prix de 23000 livres.

Aoste, 20 décembre 1861.

L. Gerbore avocat not.

SUBASTAZIONE.

Nel giudicio di subasta promosso dalla signora Ferrero Angela ed Anna Maria sorelle fu Gerolamo, moglie la prima del signor Vincenzo Zanetto, residenti a Graglia, contro Gabinio signor geometra Gregorio, Maria, Margarita, fratello e sorelle fu Giuseppe, la Maria autorizzata dal di lei marito Bernardo Petrazzo e Mosso Catterina fu Gregorio, debitori, e Mosso Pancrazio terzo possessore, tutti residenti a Murazzano, il tribunale di questo circondario, con sua sentenza del 6 volgente mese, fissava la sua udienza del 28 prossimo venturo gennaio, ora meridiana, per l'incanto e successivo deliberamento degli stabili descritti nel relativo bando venale in data 20 pur volgente mese, autentico Lanza sost. segr., al prezzo ed alle condizioni ivi spiegate.

Biella, 21 dicembre 1861.

Regis sost. Dematteis proc.

SUBASTAZIONE.

Sull'instanza delle signore Teresa e Lucia sorelle Bonino, la prima moglie del signor dottore Bartolomeo Corona residente in Occhieppo Inferiore, la seconda del geometra signor Giuseppe Maggia di Cossato, e del signor Giuseppe Barile nella qualità di avo e legale amministratore di sue nipoti Angela e Maddalena Barile residenti a Pollegno, davanti al tribunale di circondario di Biella, alla sua udienza del 15 prossimo febbraio si procederà all'incanto e successivo deliberamento della pezza terra in territorio di Pralungo, regione Costa fredda, la cui subastazione fu provocata contro il debitore Giuseppe Antoniotti dello stesso luogo, al prezzo e condizioni tenorizzate nel bando 21 corrente mese.

Biella, 21 dicembre 1861.

Corona proc. capo.

CITAZIONE.

Desiderando il signor Gioanetti Giacomo domiciliato in questa città, di agire in via di subasta, contro li suoi debitori Bavastianet, Nicolao, Giacomo, Edoardo e Gaetano, nativi di Traversella, li primi due dimoranti in Grandola (Portogallo), sollecitò contro li medesimi l'atto di citazione previsto dall'art. 793 della vigente procedura, sin dal cadente dicembre, coll'abbreviazione del termine a soli giorni 60 come dal presidenziale decreto 28 precedente dicembre; il che si rende di pubblica ragione per gli effetti previsti dall'art. 61 di detta procedura.

Ivrea, 30 dicembre 1861.

Guglielmetti p. c.

FALLIMENTO

Il tribunale del circondario d'Ivrea, ff. di tribunale di commercio, con sua sentenza in data di ieri, sull'istanza della signora Maria Ermanza Petit vedova Bouet residente a Parigi, ha dichiarato il fallimento delli Pison Ilario e Laurent Pietro siccomi soci ed amministratori della già fallita società delle miniere ed usine di Traversella, avente sede e stabilimento nello stesso luogo di Traversella, facendo risalire l'epoca in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti alli 4 gennaio 1861 data del protesto della cambiale Wust.

Ivrea, 29 dicembre 1861.

Copperi sost. segr.

PROCLAMA DI FALLIMENTO

di Giovanni Quaglino.

Il tribunale del circondario di Novara, ff. di tribunale di commercio, con sua sentenza d'oggi dichiarava il fallimento di Quaglino Giovanni negoziante pizzicagnolo, e commerciante in generi coloniali nel comune di Trecate, destinava a giudice commissario il signor avv. Fonio Giuseppe, ordinava l'apposizione dei sigilli, nominava sindaci provvisorii li Metrin Angelo di Trecate e Ricci Giuseppe di Voghera, e per la nomina dei sindaci definitivi fissava la radunanza dei creditori davanti al prefato signor giudice commissario in una delle sale di questo tribunale per le ore 12 meridiane del giorno 14 prossimo venturo gennaio.

Novara, 28 dicembre 1861,

Cariatore sost. segr.

TORINO, TIP. GIUS. FAVALE e C.